

Da "anna.carbone" <anna.carbone@pec.regione.campania.it>

A "dg08.uod13@pec.regione.campania.it" <dg08.uod13@pec.regione.campania.it>

Data giovedì 30 aprile 2015 - 14:11

I: Corte d'Appello di Napoli Notificazione ai sensi del D.L. 179/2012

Allegato(i)

BodyPart.txt (1 Kb)

BodyPart.txt (1 Kb)

IndiceBusta.xml (0 Kb)

Comunicazione.xml (1 Kb)

doc00626720150424124631.pdf.zip (4814 Kb)

Trasmessa al
Gen. Bartoli
il 5/05/2015
p.r. R. Sanfelice

GIUNTA REGIONALE della CAMPANIA SETTORE PROVINCIALE GENIO CIVILE di SALERNO	
DATA DI ARRIVO	30 APR. 2015
PRESA DI CARICO	
ASSEGNAZIONE	
SETTORE	Scriv. ☐ 01 ☐ 02 ☐ 03 ☐ 04 Pos. ni ☐ ☐ ☐ P.O. P.R. P.S.
RESPONSABILE del PROCEDIMENTO	Romano/Bartoli
IL DIRIGENTE DEL SETTORE	

S. 1860/15 Tap

R.G. 38/10 Tap
ora 360/15
ep 2146/15
el 7-02

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

composto dai magistrati:

dott. Maurizio Gallo

Presidente

dott. Leonardo Pica

Giudice delegato

dott. ing. Pietro E. De Felice

Giudice tecnico

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Sentenza

nella causa civile n. 38/2010 R.G., avente ad oggetto: "Risarcimento danni", passata in decisione all'udienza collegiale del 2.2.2015 e vertente

Re

T R A

1) Monte Carla, nata a Napoli il 29.02.1936 (CF: MNT CRL 36B69 F983Y), res.te in San Marzano alla via Berlinguer; 2) Nappi Claudio: nato a Sarno il 26.03.1973 (CF: NPP CLD 73C26 I438Y), residente in San Marzano sul Sarno alla via Marconi 6 trav. n. 21; 3) Marsico Biagio, nato a San Marzano S.S. il 28.06.1935 (CF: MRS BGI 35H28 I019W), residente ivi alla via C. Battisti n. 36; 4) De Prisco Lucia (in Iaquinandi Filippo), nata a San Marzano S.S. il 21.02.1946 (CF: DPR LCU 46B61 I019O), ivi res.te alla via Marconi, 8^ traversa, fl. 3 di San Marzano sul Sarno; 5) Iaquinandi Filippo, nato a S. Marzano S.S. il 25.07.1943 (CF: QNN FPP 43L25 I019U) ivi res.te alla via Marconi, 8^ traversa; 6) Cesarano Nunziata, nata a Boscoreale il 06/05/1954, CF: CSRNZT54E46B076Z, residente a San Marzano sul Sarno alla via Petrarca n. 13; 7) Aiello Anna, nata a Nocera Inferiore il 4.04.1955 (CF: LLA NNA 55D44 F912P), residente a San Marzano sul Sarno alla via Pendino n. 51; 8) Zito Annunziata, nata a San Marzano sul Sarno il 06.10.1939, (CF: ZTI NNZ 39R46 I019L), ivi residente alla via Berlinguer n. 13; 9) Monte Giuseppa, nata a San Marzano sul Sarno il 14.06.1947 (CF: MNT GPP 47H54 I019R), residente ivi alla via E. Berlinguer, 7^ trav. n. 24; 10) Langella Giuseppina, nata a San Marzano sul Sarno il 27.12.1964 (CF: LNG GPP 64T67 I019N), ivi residente alla via Pendino, II trav.; 11) Duca Matteo, nato a San Marzano sul Sarno il 19.04.1974 (CF: DCU MTT 74D19 I019V), ivi res.te alla 7^ trav. Marconi n. 9; rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio D'Auria (CF: DRANTN34E30I483R), Fabio D'Auria (CF: DRAFBA69M02C129Y) e Valeria D'Auria (CF: DRAVLR72R52C129Z), giusta procura a margine del ricorso, con studio in Scafati (SA) alla Via Luigi Sturzo 18, con gli stessi elettivamente domiciliati in Napoli presso lo studio dell'avv. Alessandro Basile in Piazza Garibaldi 80.

- RICORRENTI -

CONTRO

1



Regione Campania, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Anna Carbone, elettivamente domiciliata in Napoli alla via S. Lucia, 81, pal. Regione, in forza di procura gen. ad lites per Notar Cimmino, e delibera, in atti

- RESISTENTE -

CONCLUSIONI

All'udienza del 29.11.2012 le parti presenti hanno precisato le conclusioni meglio trascritte a verbale e, sinteticamente:

per i ricorrenti: *"Voglia l'On.le Collegio, previo rigetto di ogni avverso dedotto, prodotto ed eccepito, accogliere il ricorso e previo riconoscimento dell'esclusiva responsabilità della Regione Campania nel verificarsi dell'evento per cui è causa, condannarla a pagare ad ognuno dei ricorrenti i danni subiti nella misura accertata e quantificata dal CTU Dott. Agronomo Marco Crispino con la sua relazione ai sensi del secondo criterio di calcolo e, precisamente in favore di:*

- 1) Monte Carla: € 16.875,40;
- 2) Nappi Claudio: € 15.188,72;
- 3) Marsico Biagio: € 12.330,00;
- 4) De Prisco Lucia: € 12.014,00;
- 5) Iaquinandi Filippo: € 18.243,00;
- 6) Cesarano Nunziata: € 3.106,50;
- 7) Aiello Anna: € 5.886,00;
- 8) Zito Annunziata: € 4.044,00;
- 9) Monte Giuseppa: € 24.414,20;
- 10) Langella Giuseppina: € 28.271,00;
- 11) Duca Matteo: € 10.297,00.

Per tutti con rivalutazione ISTAT ed interessi dal dicembre 2004 (data dell'evento) fino all'effettivo soddisfo, oltre, per tutti i ricorrenti, danni morali nella misura che l'On.le Collegio riterrà in Sua Giustizia per la lesione di interessi costituzionalmente protetti al lavoro ed all'abitazione.

Con vittoria di spese e competenze, comprese CPA, IVA e maggiorazione del 12,50% e spese di CTU, il tutto con attribuzione ad essi avv.ti D'Annia Antonio, Fabio e Valeria, antistatari";

per la Regione: rigettarsi tutte le avverse domande, per le ragioni esposte nei propri scritti difensivi, cui si riporta.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso, notificato in data 16 dicembre 2009 alla Regione Campania ed alla stessa rinotificato in data 19 febbraio 2010, i ricorrenti meglio indicati in epigrafe, assumendo di essere tutti coltivatori diretti - a diverso titolo - di terreni, nonché possessori di fabbricati, manufatti e serre siti in San Marzano sul Sarno (SA), indicati in ricorso e catastalmente censiti nel foglio n. 3 del comune di San Marzano sul Sarno deducevano che: <<detti immobili, coltivati ad ortaggi pregiati anche in serra, sono ubicati in San Marzano

sul Sarno, nelle immediate vicinanze del Fiume Sarno, che nelle date 26-27 e 28 dicembre 2004, in diversi punti esondò sommergendo gli immobili per cui è causa di acqua, melma e detriti, da esso fuoriusciti e comunque trasportati dalle sue acque, anche attraverso la canalizzazione negli alvei presenti sul territorio. Le inondazioni causarono ingenti danni agli istanti, provocando, per quanto riguarda i terreni, la distruzione di tutte le colture in atto, con il deposito sugli stessi di melma, rifiuti ed altre sostanze velenose; allo stesso modo rimasero danneggiate le strutture serricole, gli impianti di irrigazione, i fabbricati, i manufatti sugli stessi insistenti, e quant'altro sommerso. Successivamente all'allagamento si rese necessaria un'approfondita e laboriosa bonifica degli immobili de quibus che durò parecchie settimane, stante anche l'alto grado di nocività dei liquami fuoriusciti. Il fiume Sarno versa da anni in stato di abbandono, essendo dotato di argini inadeguati e obsoleti; inoltre in esso cresce ogni tipo di vegetazione spontanea. La cosa più grave però è data dalla circostanza che a causa della insufficiente manutenzione, sul suo letto si è accumulato uno spesso strato di melma, fango e rifiuti vari che riduce sensibilmente l'effettiva portata e ricettività del corso d'acqua e che provoca gli allagamenti per cui è causa. La responsabilità dell'accaduto è sicuramente da imputarsi alla Regione Campania che per legge e comunque di fatto è tenuta ad esercitare la manutenzione straordinaria, ordinaria, sorveglianza, custodia ed eliminazione di ogni fonte di pericolo del Fiume Sarno e dei suoi fatiscanti argini>>.

Sentenza

Re

Tanto premesso, i ricorrenti adivano questo giudice, evocando in giudizio il suddetto ente, imputando allo stesso la omessa manutenzione degli alvei e degli argini del fiume Sarno, e chiedevano il risarcimento dei danni subiti, quantificati dal c.t.p., Sorrentino Pasquale, come di seguito: -ditta Monte Carla danni per euro 66.399,52; -ditta Nappi Claudio danni per euro 42.386,77; -ditta Marsico Biagio danni per euro 24.035,82; -ditta De Prisco Lucia danni per euro 32.779,63; -ditta Iaquinandi Filippo danni per euro 50.014,72; -ditta Cesarano Nunziata danni per euro 12.552,04; -ditta Aiello Anna danni per euro 19.800,22; -ditta Zito Annunziata danni per euro 35.939,30; -ditta Monte Giuseppa danni per euro 62.615,16; -ditta Langella Giuseppina danni per euro 100.890,11 e ditta Duca Matteo danni per euro 27.184,39.

Si costituiva in giudizio la resistente, eccependo la prescrizione, contestando la propria legittimazione passiva e la fondatezza nel merito della domanda, allegando tra l'altro l'eccezionalità dell'evento atmosferico causa dell'esondazione e deducendo che la tracimazione sarebbe stata propiziata da eccezionali eventi piovosi che avrebbero repentinamente alterato il decorso delle acque.

Ammessa ed espletata la prova per testi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositata la relazione peritale (a firma del dott. Agr. Marco Crispino), il giudice delegato, chiedeva al già designato consulente tecnico di integrare l'elaborato e di chiarire se: <<L'evento piovoso indicato in ricorso abbia avuto o meno, per l'intensità delle precipitazioni piovose nella zona oggetto di causa, il carattere di eccezionalità, tale da escludere il rapporto di causalità, previa le opportune indagini da effettuare sulla base della documentazione disponibile presso la Prefettura, gli uffici della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco e soprattutto sulla base dei dati pluviometrici esistenti presso il competente Ufficio Idrografico e verificando altresì se la competente autorità amministrativa abbia dichiarato l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento>>.

3

Depositata il 18.4.2012 la relazione contenente i suddetti chiarimenti, all'udienza del 29.11.2012 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva rimessa per la discussione prima all'udienza collegiale del 20.1.2014 e dopo all'udienza del 2.2.2015.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Infondata è la preliminare eccezione di **prescrizione** sollevata dalla Regione Campania.

Invero, l'evento dannoso di cui è causa si è verificato nelle date del 26-27 e 28 dicembre 2004 e l'atto introduttivo del presente giudizio è stato notificato alla Regione Campania in data 16 dicembre 2009, ossia prima della scadenza del termine quinquennale di prescrizione.

2) Va, sempre preliminarmente, ritenuta sussistente la **legittimazione attiva** dei ricorrenti, non controversa. Risulta, peraltro, documentata la qualità di coltivatori e di possessori dei cespiti di cui è causa, sia mediante i documenti consegnati al CTU ed allegati alla sua relazione, sia mediante quelli allegati alle relazioni tecniche di parte e con le dichiarazioni dei testi escussi.

3) Inoltre, va ritenuta sussistente anche la **legittimazione passiva della Regione Campania**, posto che il fiume Sarno è un "corso d'acqua naturale" e che è quindi demaniale, per cui la sua tutela e manutenzione rientra tra le competenze della Regione Campania. Né, contrariamente a quanto genericamente assunto dalla difesa regionale, la situazione è mutata in seguito al nuovo assetto delle competenze in materia, fissato - in attuazione della delega di cui agli artt. 1 e 4 della legge 15.3.97 n. 59 - dal d.lgs. 31.3.98 n. 112 e dal d. lgs. 30.3.99 n. 96 (art 34), per le Regioni che, come la Regione Campania, non hanno tempestivamente provveduto alla specifica ripartizione delle competenze tra esse e gli enti locali minori ed all'effettivo trasferimento a questi ultimi delle risorse umane e finanziarie necessarie per la gestione delle relative incombenze.

Non resta, dunque, che affermare, come già questo giudice ha fatto in altre analoghe vertenze, che l'obbligo di manutenzione del corso d'acqua oggetto di giudizio incombe sulla Regione Campania e che quindi questa risponde dei danni derivanti dall'omissione dei necessari interventi di manutenzione, onde è certamente legittimata a contraddire riguardo alle domande in esame.

4) Con riguardo, poi, all'eccezionalità dell'evento dedotto dalla Regione, in merito al quale sono stati disposti da questo giudice svariati accertamenti, anche nell'ambito di altre controversie concernenti il medesimo episodio, dalla documentazione in atti, anche fotografica, dalle risultanze dell'espletata prova testimoniale e dagli accertamenti espletati dai consulenti tecnici di ufficio è emerso che nel dicembre del 2004, in più giorni, tra il 26 ed il 28, in occasione di piogge di rilevante intensità, il fiume Sarno e i suoi adduttori sono esondati, invadendo, tra l'altro, le proprietà dei ricorrenti.

Al riguardo il c.t.u., dott. Crispino, nella sua relazione ha riferito che: *<<Le precipitazioni registratesi nel giorno 26 dicembre 2004 possono dirsi intense ma non eccezionali>>.*

Sta di fatto che, all'udienza di discussione del 2.2.2015, i difensori dei ricorrenti hanno segnalato che in altre controversie, promosse sempre in danno della Regione e relative al medesimo evento, questo

Sentenza

Re



T.R.A.P. ha fatto espletare ulteriori accertamenti in ordine alla dinamica ed alla portata dell'evento dal c.t.u., ing. Adamo. E' noto, effettivamente, a questo giudice che in tali giudizi (passati in decisione nella medesima udienza) il suddetto c.t.u. ha specificamente evidenziato che <<in data 26-27-28 dicembre 2004, in Scafati, a seguito di un evento piovoso che ha interessato geograficamente il territorio del bacino idrografico del fiume Sarno, soprattutto il giorno 26 dicembre 2004, si è verificato nelle aree periferiche e rurali del suddetto comune prospicienti il fiume Sarno (in particolare all'altezza del tronco dell'asta fluviale delimitato a monte dalla confluenza dell'alveo comune noverino e a valle dalla traversa di Scafati) un'inondazione a seguito del transito nell'alveo dell'asta fluviale addietro emarginata della onda di piena correlata al summenzionato evento meteorico. L'inondazione, che in generale ha interessato sia i terreni prospicienti il suddetto tratto dell'asta fluviale sulla sinistra che sulla destra, stando agli atti processuali, è avvenuta in sinistra idraulica (ossia sui terreni che sono ubicati più o meno a sud del fiume) a causa della rottura della cresta dell'argine (sinistro), ove a seguito del cedimento del paramento (presumibilmente) esterno dell'argine (sulle cui cause non è possibile oramai risalire a distanza di così tanto tempo tenuto conto le riparazioni e i rimaneggiamenti che nel tempo l'argine stesso ha subito) si sarebbe formato una sorta di luce stramazzante (tipo sfioratore laterale) di circa una decina di metri di lunghezza (dimensione ricavata approssimativamente sulla base dell'intervento di ripristino sull'argine eseguito con cassoni di calcestruzzo rinvenuto in occasione dei sopralluoghi peritali) con soglia di sfioro ovviamente sottoposta al pelo libero della corrente in fase di piena in quel momento transitante negli argini e formazione quindi al di sopra della stessa di una vena effluente riversatasi nelle campagne circostanti determinandone l'inondazione. A seguito dell'evento, che comportava l'allagamento delle campagne prospicienti gli argini fluviali, prevalentemente occupate da insediamenti agricoli dediti prevalentemente a colture estensive di tipo ortivo caratteristiche dell'area rurale periurbana a sud di Scafati, si verificavano appunto danni a diverse attività di fondi localizzati se non proprio a margine dell'asta fluviale, a distanza da quest'ultima comunque non ragguardevole (massimo qualche centinaio di metri)>> (cfr. la relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna, R.G. n. 26/2010).

La Regione sostiene di non essere responsabile, dovendosi escludere il nesso di causalità tra una presunta condotta manutentiva omissiva dell'opera idraulica e l'evento dannoso, in quanto l'esondazione del fiume Sarno nei giorni 26-28 dicembre 2004 sarebbe stata provocata da piogge connotate del carattere dell'eccezionalità che si abbatterono sul territorio della Provincia di Salerno in quei giorni.

Ad avviso della resistente, l'eccezionalità delle piogge sarebbe dimostrata dal fatto che, in conseguenza di tale evento e su proposta della Regione Campania, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 26.4.2005, pubblicato nella G.U. n. 108 del 11.5.2005, ha decretato il carattere di eccezionalità delle piogge alluvionali verificatesi dal 26 al 28 dicembre nella Provincia di Salerno in generale e in particolare nel territorio del comune di San Marzano, dove ricadono i fondi dei ricorrenti (cfr. il decreto in atti). Inoltre, ha segnalato che dalla stazione pluviometrica di San Marzano sul Sarno sono stati complessivamente registrati, nei giorni 26, 27 e 28 dicembre 2004, ben 154 mm di pioggia a fronte di una media giornaliera, riferita agli anni precedenti (1999-2003) di appena 2 mm. (dati del

Sentenza

Re

Centro Agrometeorologico Regionale) (cfr. la documentazione versata agli atti e allegata alla relazione del c.t.u.). Ancora ha dedotto che in giudizi aventi ad oggetto gli stessi eventi meteorici, già definiti da questa Autorità Giudiziaria, il c.t.u. ha riconosciuto che *<<le precipitazioni avutesi nei giorni 26 – 27 e 28 dall'analisi dei percentili sono da considerarsi sicuramente eccezionali per la quasi totalità delle stazioni pluviometriche>>* e che anche questo T.R.A.P., in altre cause concernenti gli eventi in questione, si è già espresso in merito, *<<riconoscendo, anche sulla scorta di indagini peritali, il carattere eccezionale degli eventi, tale da escludere ogni nesso di causalità con presunti comportamenti omissivi della convenuta. Si veda, per tutti, la sentenza n. 31/2012 allegata RODOC c/ R. C. R.G. 88/2008>>*.

Va osservato che il c.t.u., dott. Crispino, – sulla scorta dei dati pluviometrici reperiti, in seguito alla richiesta di chiarimenti di questa Corte, presso gli Annali Idrologici del Compartimento di Napoli del S.I.M.N., di quelli ottenuti dal CEMPID e di quelli “scaricabili” dal sito <http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/meteo/meteo2004.htm> – ha segnalato che *<<Le massime intensità di piogge registratesi tra le ore 7 e le ore 9 e tra le 10 e le 12 sono notevolmente inferiori alla media massime ricavabili dalla legge di possibilità pluviometrica per la zona del Sarno; si evince che l'evento piovoso, valutato alla stazione che ha registrato le misurazioni più elevate, non ha avuto carattere di eccezionalità rispetto al tempo di ritorno pari a 5 anni>>*.

Tuttavia, al fine di stabilire se l'inondazione di cui è causa sia imputabile ad un evento meteorico di carattere eccezionale, occorre accertare anche se, in condizioni di efficienza, il fiume ed i canali adduttori sarebbero stati in grado di assorbire una portata di piena corrispondente a quella prodotta dall'altezza di pioggia che si è avuta tra il 26 ed il 28 dicembre 2004.

All'uopo, occorre computare la portata dell'onda di piena dell'evento di cui è causa alla stregua dell'altezza di pioggia registrata in quei giorni (oltre che il tempo di ritorno dell'evento meteorico) e calcolare la portata di piena al colmo del corso d'acqua *de quo* e dei canali adduttori (tenuto conto del bacino sotteso alla sezione di chiusura), sia in condizioni di efficienza, sia nelle condizioni di fatto in cui versavano all'epoca dell'evento, con i relativi tempi di ritorno.

Inoltre, considerato che alcuni dei fondi attorei sono risultati limitrofi al corso d'acqua, occorre verificare a che distanza dagli argini siano state poste le opere e le colture danneggiate e se ed in che misura l'eventuale violazione delle norme sulle distanze possa aver influito sull'evento dannoso denunciato.

Ebbene, al riguardo in altri giudizi, risulta a questo giudice che il c.t.u. ing. Adamo ha riferito in sintesi: - che *<<la pioggia registratasi sul territorio di Scafati (o meglio sull'intero territorio del Bacino Idrografico del Fiume Sarno da cui sono dipesi gli allagamenti oggetto del contendere) in occasione delle esondazioni di cui è causa, è un evento meteorico cui è associabile, per confronto con le curve di probabilità pluviometrica definite per il bacini del Sarno nel Rapporto V.API Campania del GNDICI-CNR (Gruppo Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche-Consiglio nazionale delle Ricerche) un periodo di ritorno stimato di circa 3 anni>>*; - che *<<analogaente, la portata al colmo di*

Sentenza

Re

piena idrologica calcolata mediante il modello di trasformazione afflussi-deflussi per il bacino sotteso alla sezione di chiusura individuata sull'asta fluviale del Sarno all'altezza delle aree inondate, ha un valore tale che, per confronto con le portate idrologiche calcolate col metodo V/API per una sezione assai prossima a quella di interesse nello studio idraulico del Fiume Sarno, ha anch'essa un periodo di ritorno basso, pari a circa 2 anni, nel caso in cui si stimi tale portata considerando come afflusso sul bacino una pioggia media equivalente di intensità costante, e a circa 3 anni nell'ipotesi di afflusso come da evento meteorico dell'epoca di intensità variabile temporalmente>> (pagg. 78 e 79 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Inoltre, pur con gli evidenti margini di incertezza – discendenti dal tempo trascorso dall'evento – sempre il suddetto c.t.u. ing. Adamo ha calcolato, per il tronco del fiume Sarno a valle della confluenza dell'alveo Comune Nocerino, per il Fiume Sarno a monte della suddetta confluenza, per l'Alveo Comune Nocerino (che rappresenta il maggiore degli affluenti del Sarno) e per gli altri tre affluenti principali del Sarno (Rio San Marino, Acqua della Foce, Acqua del Palazzo), le portate di piena nelle condizioni di fatto in cui versavano i tronchi d'alveo in occasione dell'evento meteorico di cui è causa (cfr. la tabella riepilogativa a pag. 80 della relazione del c.t.u. versata nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010) e le portate di piena che dovrebbero poter defluire nei suddetti tronchi d'alveo in condizioni di efficienza (intese sia come la massima capacità di deflusso che il tronco d'alveo dovrebbe garantire nella sua configurazione naturale, sia come la capacità di deflusso che dovrebbe possedere il tronco d'alveo per poter smaltire, all'interno della propria sede, senza fuoriuscita dal letto dell'alveo e allagamento delle campagne adiacenti, la portata di piena idrologica "ordinaria" per un periodo di ritorno di 5 anni, come previsto nell'allegato B delle norme di attuazione del Piano stralcio di bacino) (cfr. la tabella a pag. 82). Dal confronto di tali dati emerge che, solo se tenuto in condizioni di efficienza secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino, il fiume sarebbe stato in grado di contenere la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico. Ad esempio, la portata di piena effettiva defluita in alveo all'epoca dei fatti in conseguenza dell'evento meteorico, relativamente al fiume Sarno a valle della confluenza con l'Alveo Comune Nocerino, è stata pari a 74,7, ossia quasi pari alla portata in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo (pari ad 80) e di gran lunga inferiore rispetto alla portata in condizioni di efficienza corrispondenti alla portata idrologica "ordinaria" secondo le norme di attuazione del Piano stralcio di bacino (pari a 248).

Per quanto riguarda lo stato di manutenzione del fiume, dall'istruttoria svolta è risultato: - che <<L'alluvione è avvenuta per il superamento degli argini del fiume delle condizioni mediocri della rete idrologica della zona; le deficienze strutturali e le condizioni di manutenzione della rete sono conosciute dalle varie Autorità competenti >> (cfr. a pag. 11 della relazione del c.t.u., dott. Agr. Marco Crispino, che, a supporto di tali affermazioni, ha fatto riferimento anche alla Relazione tecnica sul rischio alluvioni per il Bacino Idrografico del Sarno); - che <<Il fiume versa e versava in pessime condizioni, ostruito dal fango e dalla vegetazione

Sentenza

Re

7

spontanea e dai rifiuti... Ricordo che le ultime pulizie sono state fatte almeno trenta anni fa >> (così il teste Oliva Salvatore); - che *<<L'alveo era ingombro di rifiuti e vegetazione, per cui appena iniziava a piovere, l'acqua usciva fuori e ricopriva i terreni. A mia memoria, nessuno esegue mai la pulizia del Sarno >>* (così il teste Striano Domenico).

Tanto premesso, in ordine alla eccezionalità degli eventi meteorici va osservato dunque quanto segue.

E' noto anzitutto che, dal punto di vista tecnico, non esiste una definizione univoca di evento eccezionale, sebbene, alla luce del DPCM del 29 settembre 1998 (*"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.180"*), possano definirsi *<<piene eccezionali quelle a bassa probabilità di inondazione ovvero corrispondenti ad un valore del periodo di ritorno compreso tra i 300 e 500 anni>>*. D'altronde, anche l'allegato B alle norme di attuazione del PSAI - Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Sarno definisce piena di intensità eccezionale quella associabile ad un periodo di ritorno uguale a 300 anni, mentre quella avente un periodo di ritorno di 3-5 anni viene definita ordinaria (cfr. il documento versato nel fascicolo passato in decisione in data odierna R.G. n. 26/2010).

Ovviamente, la valutazione del tempo di ritorno è legata alla tipologia e alla dimensione delle opere idrauliche e l'eccezionalità della precipitazione non rileva in senso assoluto, ma avendo riguardo pur sempre alla specificità dei luoghi e delle vicende di causa. E' evidente, infatti, che, nella maggior parte dei casi, risulta antieconomico costruire un'opera in grado di far fronte all'evento più estremo possibile, per cui si preferisce dimensionarla prevedendo che durante la sua vita utile possa risultare inefficace, poiché i danni che ne deriverebbero sono valutati tollerabili. Ad esempio, è economicamente e tecnicamente conveniente prevedere che una fogna pluviale risulti periodicamente insufficiente, poiché i danni delle eventuali esondazioni si possono ritenere tollerabili, mentre lo stesso non può essere accettato per le opere di sfioro di una diga per la quale il superamento della soglia di progetto potrebbe causare danni ingenti e pericolo di perdite di vite umane. Pertanto il tempo di ritorno per una fogna pluviale può essere inferiore alla durata prevista dell'opera che si sta progettando, mentre per una diga deve essere molto maggiore. Questo implica che il periodo di ritorno può variare da pochi a più di mille anni. Avuto riguardo alla letteratura tecnica, dunque, un'opera idraulica può avere una vita utile variabile da circa 30-40 anni (fognatura pluviale) a 100 anni (opere di sbarramento), per cui tradizionalmente le fognature pluviali (a basso rischio) vengono dimensionate con tempi di 10-20 anni, gli argini fluviali con tempi di 100-1000 anni, le pile dei ponti fluviali con tempi di 100-500 anni e le opere di sfioro delle dighe con tempi di 1000-10000 anni.

Ciò posto non è di per sé decisivo che a seguito dell'evento sia stato dichiarato lo stato di emergenza, perché, come segnalato peraltro dalla stessa resistente, in occasione di numerosi altri eventi avversi sono state assunte analoghe iniziative (cfr. il decreto 23.6.2003, pubblicato sulla G.U. n. 152 del 3.7.2003, in virtù del quale è stata dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi

Sentenza

Re

nella Provincia di Salerno, con riferimento alle piogge alluvionali dal 7 gennaio 2003 al 9 gennaio 2003, dal 4 febbraio 2003 al 5 febbraio 2003, nei territori dei Comuni di Angri, Castel San Giorgio, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, San Marzano sul Sarno, Scafati), il che induce a far ritenere che fenomeni alluvionali, sia pur in assoluto di rilevante portata, non siano "eccezionali" nella zona (notoriamente ad alto rischio idrogeologico per svariate ragioni). D'altronde, a fondamento del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 26.4.2005 sono state poste le gravi conseguenze dell'evento alluvionale, piuttosto che le cause che hanno determinato l'evento medesimo (cfr. il decreto in atti, che recita: <<E' dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sotto indicate province per effetto dei danni alle produzioni, strutture aziendali ed alle infrastrutture>>), limitandosi l'autorità amministrativa a prendere atto della situazione di emergenza per l'entità dei danni e conferendo poteri straordinari per porvi rimedio. L'eccezionalità (in senso atecnico) qui riguarda i gravissimi danni e non l'evento che li ha cagionati.

Sentenza

Re

Vero è, peraltro, che questo giudice ha accertato, in altre vertenze concernenti il medesimo evento del 26, 27 e 28 dicembre 2004, che <<il collasso del fiume Sarno fu determinato essenzialmente dalle imponenti piogge cadute in quei giorni, onde deve concludersi che ci si trovi in presenza di un evento assolutamente eccezionale, che di per sé ha avuto efficienza esizologica tale da provocare l'inondazione oggetto di giudizio, degradando i precedenti difetti di manutenzione degli argini del sistema di deflusso delle acque a mere occasioni prive di rilievo giuridico, in applicazione dei principi in tema di nesso esizologico fissati dall'art. 41, cpv., c.p., che esprime principi di portata generale in tema di responsabilità da fatto illecito>> e che <<se anche gli argini e l'alveo del fiume fossero stati tenuti puliti e in efficienza, non avrebbero potuto contenere l'imponente massa d'acqua riversatasi nel fiume durante l'evento calamitoso di cui oggi si discute>> (cfr. la sentenza n. 20/2012 del 19.12.2011/3.2.2012, resa nella causa iscritta al n. R.G. 2/2007, tra Ariete Giuseppe ed altri 70 contro Regione Campania e Provincia di Salerno; nonché la sentenza n. 31/2012 versata in atti e citata dalla resistente). D'altronde, proprio il numero dei ricorrenti (nel complesso oltre centinaia) e la quantità di vertenze instaurate costituiscono dati significativi, idonei a rivelare che la furia delle acque è stata verosimilmente determinata da piogge torrenziali che hanno assunto il carattere di eventi meteorologici di eccezionale portata, riguardanti estese zone ed idonei di per sé a produrre vasti allagamenti (cfr. anche la documentazione fotografica in atti).

D'altra parte, come segnalato da parte attrice, questo giudice in altre occasioni ha imputato l'evento solo alle precarie condizioni di manutenzione del fiume *de quo* (cfr. la sentenza del TRAP di Napoli, n. 94/09, versata in atti, che, con riferimento ad esondazioni del 2001, 2003 e 2004, testualmente recita: <<il CTU ha accertato che, come questo stesso Tribunale ha già avuto modo ripetutamente di accertare, in occasione di analoghe controversie aventi ad oggetto danni causati dalle ripetute esondazioni, (nel 2001, 2003 e 1996) gli argini dell'Alveo Comune Nocerino e del Fiume Sarno, si trovavano in pessimo stato di manutenzione ed inoltre le sezioni idrauliche degli stessi erano ridotte a causa dell'accumulo di materiali (vegetazione, rifiuti, fango) che provoca un progressivo e continuo innalzamento della quota di scorrimento. Sulla base di tali elementi va affermata la responsabilità

9

per incuria della Regione Campania che non ha provveduto ad eseguire le necessarie opere di manutenzione ordinaria e straordinaria degli alvei e di ripristino strutturale dell'intero bacino idrografico>>). Né può negarsi, come è rimasto ampiamente accertato anche in questa sede, l'insufficienza dell'opera di contenimento delle portate, essendo gli argini, oltre che l'alveo, ingombri di materiali che ostacolano il normale scorrimento delle acque.

Ad avviso del collegio, dunque, sulla scorta delle suddette risultanze, possono trarsi le seguenti conclusioni: 1) i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni atmosferiche di cui trattasi mostrano come, pur essendo stati gli eventi piovosi di durata inferiore al tempo di corrivazione, nel complesso va considerata inconsueta la circostanza di un evento piovoso ripetutosi pressoché con la stessa intensità e durata per ben tre giorni, il che induce a ritenere che effettivamente si sia trattato di un impetuoso fenomeno naturale, di una vera e propria calamità naturale; 2) a causa del carattere imponente delle piogge, il fiume *de quo* in condizioni di efficienza nelle condizioni naturali dell'alveo sarebbe verosimilmente esondato anche se fosse stato in ordinarie condizioni di manutenzione, ma l'esondazione si sarebbe verificata in misura molto minore, e molto minori, di conseguenza, sarebbero stati i danni provocati alle proprietà dei ricorrenti dall'esondazione stessa; 3) soprattutto, tenuti in efficienza gli argini, verosimilmente non si sarebbe provocata la rottura dell'argine sinistro, cui ha fatto seguito il grosso dell'inondazione per cui è causa; 4) anche se il fiume non fosse esondato per niente, l'allagamento delle proprietà dei ricorrenti si sarebbe verificato ugualmente (per effetto diretto delle piogge di carattere eccezionale cadute sul fondo o riversatesi dai terreni vicini), ma i danni, quantomeno alle colture, sarebbero stati minori.

Deve ritenersi, in definitiva, che la Regione non possa essere chiamata a rispondere né della quota di danni che si sarebbe verificata anche in assenza della rottura dell'argine e dell'esondazione del fiume, né dell'ulteriore quota di danni che è stata prodotta dalla parte di acqua che sarebbe tracimata dal fiume anche se il suo stato di manutenzione fosse stato adeguato, posto che di tali due quote di danno, la prima non ha nulla a che fare con il fiume per cui è causa, e la seconda va ricondotta eziologicamente a caso fortuito (piogge eccezionali).

Pertanto, da quanto esposto discende che, nei confronti della ricorrente, la Regione è certamente responsabile, ex art. 2051 c.c., ma che l'ammontare dei danni subiti dai ricorrenti va sottoposto ad una riduzione del 10%, determinata equitativamente.

Neanche è ravvisabile, nella specie, un concorso del fatto colposo del creditore/danneggiato, ai sensi degli artt. 1227 co.1 e 2056 c.c., che pure è stato eccepito dalla Regione e che – come noto – può essere rilevato anche d'ufficio (cfr. *ex multis* Cass. n. 3209/1988 e, tra le ultime, n. 4474/2011).

Ciò che rileva non è tanto la pure dedotta mancata realizzazione, da parte del proprietario di cespite confinante con un corso d'acqua, di opere a difesa, ai sensi dell'art. 12 del r.d. n. 523/1904, quanto semmai la violazione del divieto assoluto di cui all'art. 96, comma 1, lett. f) r.d. 25 luglio 1904 n. 523 (che

Sentenza

Re

vieta ad una distanza minore di dieci metri dal piede degli argini "le fabbriche, gli scavi e lo smovimento del terreno").

Tuttavia, con riguardo alle distanze dei fondi dagli argini, il c.t.u. dott. Agr. Crispino ha riferito che <<La zona oggetto di causa (ad un'altitudine di circa m.14 s.l.m.) è ubicata nell'area compresa tra la confluenza dell'Alveo Comune Nocerino ed il fiume Sarno, individuabile nel foglio 3 del N.C.T. del Comune di San Marzano. E' un'area caratterizzata da un tessuto produttivo agricolo costituito da piccoli appezzamenti in cui sono praticate colture ortive irrigate in successione ad alta intensità di lavoro sia in pieno campo sia sotto serra (con strutture in legno o in metallo), con urbanizzazione ampliata nel corso degli anni, dove ad abitazioni civili si affiancano alcune attività commerciali ed artigianali>> (pagg.6-7). Alla luce di tali accertamenti, non vi è prova del fatto che l'evento dannoso possa imputarsi neanche in minima parte all'ubicazione di serre e coltivazioni.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'evento, dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte ed alla c.t.u. emerge che i fondi attorei sono stati per gran parte allagati e che sono stati danneggiati colture, impianti serricoli e annessi agricoli.

Tali circostanze sono state anche riferite dal dott. Agronomo Pasquale Sorrentino (cfr. la relazione tecnica di parte, integralmente confermata in sede di escussione testimoniale), oltre che dagli altri testi escussi, e sono state riscontrate dal c.t.u., dott. Crispino.

Il teste Oliva Salvatore, indifferente, ha dichiarato: <<Alla fine di dicembre 2004 tutti i fondi furono inondati da acqua mista a fango che sommerse le piante, invase i piani bassi degli immobili, distrusse serre, impianti di irrigazione e manufatti... i proprietari sono stati costretti a bonificare il terreno che era inquinato>>; - il teste Striano Domenico, indifferente, sempre facendo riferimento ai fondi danneggiati dei ricorrenti, ha dichiarato: <<Ricordo che il Sarno, vicino ai fondi dei ricorrenti, esondò alla fine di dicembre del 2004... L'acqua ricopriva i terreni. I proprietari e i coltivatori hanno dovuto bonificare il terreno, che era inquinato>>.

In ordine alla quantificazione dei danni, il c.t.u. li ha determinati, tenendo presenti le informazioni assunte ed i riscontri compiuti in campo, comparando il tutto alla relazione ed ai rilievi fotografici di cui alla perizia di parte, quantificando i costi sulla scorta del prezzo regionale delle opere di miglioramento fondiario e del prezzo regionale dei lavori pubblici, così stimando: 1) i mancati redditi subiti dai ricorrenti, per la distruzione delle coltivazioni in atto e per il ripristino dei manufatti e degli impianti di irrigazione a causa dell'inondazione; 2) le spese necessarie per riportare i suoli allagati, nelle primitive condizioni di fertilità; 3) i danni alle strutture o alle scorte. In particolare, il c.t.u. ha computato i danni subiti dai ricorrenti, quantificandoli pari ad € 16.875,40 per Monte Carla, pari a € 15.188,72 per Nappi Claudio, pari a € 12.330,00 per Marsico Biagio, pari a € 12.014,00 per De Prisco Lucia, pari a € 18.243,00 per Iaquinandi Filippo, pari a € 3.106,50 per Cesarano Nunziata, pari a € 5.886,00 per Aiello Anna, pari a € 4.044,00 per Zito Annunziata, pari a € 24.414,20 per Monte Giuseppa, pari a € 28.271,00 per Langella Giuseppina e pari a € 10.297,00 per Duca Matteo (cfr. pag. 30 della relazione del dott. Agr. Crispino).

Sentenza

Re

In definitiva, sebbene con riguardo ai costi per il ripristino dello stato dei luoghi manchi qualsivoglia documentazione comprovante quelli effettivamente sopportati (che sia pure a distanza di anni dall'evento i ricorrenti non hanno ritenuto di produrre), va osservato che il c.t.u. ha operato una stima sostanzialmente condivisibile, sia pure generosa, tale da indurre a ricomprendere in essa anche gli asseriti danni morali, pure invocati dai ricorrenti.

In definitiva, operando la riduzione del 10%, come sopra spiegato, per tener conto di tutte le conseguenze non direttamente imputabili alla carente manutenzione del corpo idrico, a titolo di risarcimento del danno, anche non patrimoniale, va liquidata, in via equitativa la complessiva somma di € 15.187,86 per Monte Carla, di € 13.669,848 per Nappi Claudio, di € 11.097,00 per Marsico Biagio, di € 10.812,60 per De Prisco Lucia, di € 16.418,70 per Iaquinandi Filippo, di € 2.795,85 per Cesarano Nunziata, di € 5.297,40 per Aiello Anna, di € 3.639,60 per Zito Annunziata, di € 21.972,78 per Monte Giuseppa, di € 25.443,90 per Langella Giuseppina e di € 9.267,30 per Duca Matteo che, pertanto, la Regione Campania va condannata a pagare.

Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) dalla data dell'evento (28 dicembre 2004) fino alla data della presente sentenza, ed interessi al tasso legale fino all'effettivo saldo. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. S.U. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (da ultimo, Cass. 25.2.2009 n. 4587), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.

Le spese di lite (ivi comprese quelle delle c.t.u., peraltro già liquidate) seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con attribuzione al difensore, sulla scorta delle risultanze processuali e del valore della controversia (scaglione da € 5.201 a € 26.000, secondo il criterio del *decisum*), nella misura minima, con l'aumento del 185% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale ex art. 4 co. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, tenuto conto della natura e complessità della stessa, del numero e dell'importanza e complessità delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata, dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche non patrimoniali, conseguiti dai clienti, in conformità al suddetto decreto ministeriale (in vigore dal 3.4.2014), recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dichiarato espressamente applicabile alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

P. Q. M.

Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da Monte Carla, Nappi Claudio, Marsico Biagio, De Prisco Lucia, Iaquinandi Filippo, Cesarano Nunziata, Aiello Anna, Zito Annunziata, Monte Giuseppa,

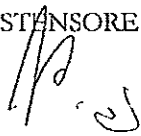
Langella Giuseppina e Duca Matteo contro la Regione Campania, così provvede:

1) accoglie le domande e, per l'effetto, condanna la Regione Campania al pagamento in favore di Monte Carla dell'importo di € 15.187,86, di Nappi Claudio dell'importo di € 13.669,848, di Marsico Biagio dell'importo di € 11.097,00, di De Prisco Lucia dell'importo di € 10.812,60, di Iaquinandi Filippo dell'importo di € 16.418,70, di Cesarano Nunziata dell'importo di € 2.795,85, di Aiello Anna dell'importo di € 5.297,40, di Zito Annunziata dell'importo di € 3.639,60, di Monte Giuseppa dell'importo di € 21.972,78, di Langella Giuseppina dell'importo di € 25.443,90 e di Duca Matteo dell'importo di € 9.267,30, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come specificato in motivazione;

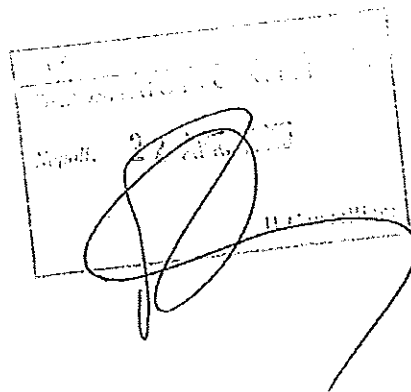
2) condanna la Regione Campania alla rifusione in favore dei ricorrenti delle spese di lite, che liquida complessivamente in € 511,54 per spese ed in € 8.886,30 per competenze (valore minimo di liquidazione delle quattro fasi: di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria, già aumentato del 185% per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale), oltre IVA, CPA e spese generali come per legge; oltre spese di c.t.u., come liquidate, con attribuzione ai difensori dichiaratisi antistatari.

Così deciso a Napoli il 2.3.2015

IL GIUDICE ESTENSORE



IL PRESIDENTE



Si dà atto che lo studio delle questioni di fatto e di diritto per la redazione del presente provvedimento è stato curato con l'assistenza della Dott.ssa Marianna Torino, tirocinante presso la Corte di Appello di Napoli ex art. 73, d.l. 21 giugno 2013, n. 69, così come convertito dalla l. 9 agosto 2013, n. 98.

Il consigliere affidatario

